

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione di C. C. n. 57 del 12/11/2015 del Comune di Cervia, Deliberazione di C. C. n. 83 del 23/11/2015 del Comune di Cesenatico e Deliberazione di C. C. n. 66 del 27/10/2015 del Comune di Russi è stata istituita tra i suddetti Enti la Centrale Unica di Committenza (CUC) prevista dall'articolo 33, comma 3bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo la convenzione ("accordo consortile") allegata alle deliberazioni stesse ed è stato individuato il Comune di Cervia quale Ente capofila della convenzione;
- i Sindaci dei Comuni di Cervia, Cesenatico e Russi hanno sottoscritto la convenzione (Rep. 10896 del 09.12.2015 del Comune di Cervia) per l'istituzione dell'Ufficio associato denominato Centrale Unica di Committenza;
- la predetta convenzione è scaduta in data 31/12/2019;

Considerato che l'art. 52 punto 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) ha introdotto l'obbligo per i Comuni non capoluogo di Provincia, per le procedure afferenti le opere PNRR e PNC, di procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate nell'art. 37, comma 4 del D.lgs n. 50/2016 attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province;

Considerato l'art. 37 comma 4 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 prevede la possibilità di creare una centrale di committenza *“mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento”*;

Ritenuto che il termine “consorziandosi” riportato nell'art. 37, comma 4 lett.b) del D.lgs. n. 50/2016 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni; in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione “consorziandosi” deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun Ente;

Ricordato che ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Considerato anche che l'istituzione della Centrale di Committenza oltre che costituire puntuale adempimento di Legge, risponde alle seguenti primarie esigenze:

- creare una struttura organizzativa specializzata per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- ottenere economie di gestione, mediante specifica programmazione di tipo condiviso, concentrando in un unico procedimento l'acquisizione di forniture e servizi di identica natura e di interesse di due o più Enti;
- perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza;
- perseguire la semplificazione del procedimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Atteso che i Comuni di Cervia e Russi, considerato il precitato obbligo normativo riferito alle opere PNRR e PNC ritengono necessario attribuire in quest'ambito ad una centrale unica di committenza le prerogative delle singole stazioni appaltanti;

Considerato inoltre che, il Comune di Russi intende favorire la crescita professionale dei propri dipendenti addetti in ambito di appalti, trattandosi di un settore di attività assai complessa e al contempo dotarsi di un supporto per consentire la riduzione dell'impegno degli operatori su questa materia anche in riferimento all'acquisizione di forniture, servizi e lavori non afferenti le opere PNRR e PNC;

Preso atto che i Sindaci dei predetti Comuni di Cervia e Russi hanno ritenuto che la soluzione convenzionale rappresenti lo strumento di cooperazione intercomunale, tra quelli previsti dall'art. 37 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, maggiormente idoneo per garantire il rispetto dei richiamati obblighi normativi;

Considerato che la convenzione è aperta all'adesione di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;

Dato atto che i rapporti finanziari fra l'Ente capofila (Comune di Cervia) e il Comune di Russi sono definiti nell'art. 8 dello schema di convenzione e nel tariffario ad essa allegato;

Preso atto che ognuno dei due comuni sta procedendo a deliberare lo schema di convenzione secondo il testo **allegato sub a) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale**;

Dato atto che il predetto schema di convenzione definisce le misure organizzative e le risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti attribuiti alla centrale unica di committenza costituita dai predetti Comuni;

Dato atto che il predetto schema di convenzione prevede la possibilità per il Comune di Russi di utilizzare la CUC anche per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori non afferenti le opere PNRR e PNC;

Ritenuto di approvare il suddetto schema di convenzione al fine di consentire al Comune di ottemperare al disposto dell'art. l'art. 52 punto 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), attraverso una soluzione, tra quelle previste nella norma, giudicata confacente alla struttura organizzativa dell'Ente e idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture;

Evidenziato che la convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa da parte degli Enti associati fino alla scadenza dell'obbligo previsto dall'art. 52 punto 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, fatta salva la possibilità di rinnovo della stessa e ferma restando la facoltà degli Enti aderenti di scioglimento anticipato della presente convenzione, al fine di esercitare le funzioni relative alla CUC nell'ambito territoriale individuato come ottimale sulla base delle leggi statali e regionali.;

Visto l'art. 42, comma 2 lett. c) del D.lgs n. 267/2000 che prevede la competenza del Consiglio comunale in merito alla costituzione di forme associative tra comuni;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal dirigente competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art. 49 comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione

DELIBERA

1. di istituire, per le ragioni indicate in premessa ed ai sensi dell'articolo 37, comma 4 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 e dell'art.30 del D.lgs 267/2000, tra i Comuni di Cervia e Russi un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi come esplicitati in premessa; i singoli

Comuni rimangono stazioni appaltanti per l'espletamento delle procedure non afferenti le opere PNRR e PNC;

2. di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione ai sensi art. 30 del D.lgs n. 267/2000, **allegato sub a) alla presente per farne parte integrante e sostanziale**, da sottoscrivere tra i Comuni, in corso di analoga adozione a cura del consiglio comunale di Russi;
3. dare atto che gli oneri derivanti dalla sottoscrizione della convenzione trovano copertura per una spesa stimata di € 2000,00 annui al capitolo 11602 del PEG 2021/2023 esercizi 2022 e 2023;
4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo convenzionale, con facoltà di apportare le modificazioni che si rendessero necessarie per il pieno rispetto di eventuali adeguamenti normativi sopravvenuti, dando per valido quanto fino ad ora deciso;
5. di demandare agli organi ed uffici preposti l'adozione dei eventuali ulteriori atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

Ed inoltre, con la seguente votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00 per consentire il tempestivo avvio delle attività ivi previste.